



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

FAQ AVVISO N.1/2018

Chi può presentare un progetto in qualità di soggetto proponente?

L'articolo 72, comma 1 del codice del Terzo settore, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge delega (L. n.106/2016) prevede che il fondo ivi disciplinato sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Lo strumento finanziario in parola, pertanto, non è rivolto a tutti gli ETS, ma soltanto ad alcune particolari tipologie di essi. L'atto di indirizzo del Ministro del 26.10.2018, al § 6, ed il successivo avviso n.1/2018 al 5 stabiliscono che le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2018, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Pertanto, un ente associativo potrà partecipare alla procedura in oggetto se iscritto nei registri APS o ODV, non essendo l'iscrizione dell'ente associativo medesimo all'anagrafe ONLUS di per sé sola sufficiente a soddisfare il requisito soggettivo di partecipazione sopra previsto.

In caso di partenariato i partner del capofila possono essere soggetti affiliati allo stesso?

L'avviso 1/2018 prevede la possibilità di presentare la proposta progettuale sia in partenariato che attraverso le reti associative. Pertanto in caso di affiliazione, sarà possibile svolgere il progetto unitamente agli affiliati (e in questo caso l'affiliante opererà in qualità di capofila e gli affiliati in qualità di partners). A CONDIZIONE tuttavia che TUTTI i soggetti che prendono parte al progetto in tale veste siano in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione, ovvero siano iscritti al registro nazionale delle APS, ai registri regionali delle APS o delle ODV o, se fondazioni, all'anagrafe delle Onlus.

Soggetti non in possesso di tali requisiti non possono figurare come coproponenti (partner) né essere destinatari di quote di finanziamento. Possono eventualmente contribuire all'implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza beneficiare di alcuna quota di cofinanziamento.

E' possibile modificare i modelli di domanda?

L'avviso individua come causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata all'avviso, nel senso che le informazioni richieste devono essere fornite tutte e secondo le modalità richieste. Eventuali informazioni aggiuntive possono essere fornite ma senza alterare il modello.

Quali sono le spese ammissibili relative agli immobili in possesso degli enti, ovvero le sedi dove si svolgono le attività progettuali?

L'avviso 1/2018 chiarisce che le spese ammissibili sono ricavabili (per quanto non esplicitato nell'avviso) dalla circolare ministeriale 2/2009. Quest'ultima, al paragrafo relativo alle spese ammissibili, individua come tali per quanto riguarda gli immobili (o meglio le sedi degli enti utilizzate per la realizzazione delle attività) le spese di locazione, ammortamento e manutenzione, ma non quelle di costruzione o realizzazione (ivi inclusi gli eventuali ampliamenti di immobili esistenti). La realizzazione di strutture entro cui svolgere le attività non può essere inclusa nel progetto.

Gli importi di riferimento 250.000 - 900.000 euro fanno riferimento al finanziamento ministeriale richiesto e non al costo totale dell'iniziativa. Si intende quindi che un'iniziativa dal costo totale di 250.000 euro con un finanziamento all'80% (200.000) non sarà ritenuta ammissibile?

Gli importi di 250.000 e 900.000 euro definiscono in termini assoluti la misura rispettivamente minima e massima del finanziamento ministeriale e non del costo totale dell'iniziativa. Un progetto avente un costo totale di 250.000 euro finanziato dal Ministero all'80% prevedrà un finanziamento pari a 200.000 euro, ovvero esterno all'intervallo obbligatoriamente previsto dall'avviso e sarà pertanto ritenuto non ammissibile.

In merito ai criteri di valutazione si chiede se la capacità realizzativa dell'ente è valutata con il rapporto tra costo totale dell'iniziativa e entrate totali dell'ente oppure con il rapporto tra finanziamento ministeriale richiesto (ad esempio, l'80% del costo totale dell'iniziativa) e le entrate totali dell'ente?

Il criterio di valutazione utilizza come parametro rispetto alle entrate totali dell'ente il costo totale del progetto e non l'ammontare del finanziamento richiesto.

Una cooperativa sociale che persegue gli obiettivi del avviso può essere soggetto partner della proposta progettuale oppure può partecipare solo come soggetto esterno delegato?

Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal avviso n. 1/2018, possono partecipare ai progetti in qualità di proponenti o co-proponenti (partners) , esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 26 ottobre 2018 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus.

Un soggetto diverso, quale una cooperativa sociale, non può figurare come partner ma eventualmente collaborare a titolo gratuito, senza essere destinatario di quote di finanziamento.

Un eventuale affidamento di attività a soggetti terzi delegati è soggetto alle condizioni specificate nell'avviso e nella circolare n. 2/2009.

Le Fondazioni sono escluse dalla partecipazione dei progetti e delle iniziative?

Le fondazioni prive di iscrizione all'anagrafe delle Onlus non possono concorrere alla presentazione di proposte progettuali ai sensi dell'Avviso. Possono essere coinvolte, a titolo gratuito, nella implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza essere destinatarie di

quote di finanziamento. Possono altresì contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. Le fondazioni bancarie possono partecipare a titolo di collaborazione gratuita di cui al paragrafo 6 dell'avviso

Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati; questi ultimi possono essere soggetti appartenenti o non appartenenti al terzo settore. In ogni caso le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente (in caso di partenariato al capofila).

Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi? E Le attività formative possono essere delegate?

In merito all'affidamento di attività a soggetti terzi, la circolare 2/2009 distingue nell'ambito dell'affidamento di attività a soggetti terzi tra la delega (i cui costi devono essere inseriti nella macrovoce E) e la mera acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori (i cui costi devono essere inseriti nella Macrovoce D, nelle varie voci). Nel primo caso si tratta di "attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati" (cfr circ. 2/2009, pag. 8), nel secondo caso di ipotesi di acquisizione di servizi di carattere meramente esecutivo o strumentale, con un adeguato livello di dettaglio nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni, articolato per il valore delle singole prestazioni delle forniture/servizi. Spetta al proponente, sulla base delle indicazioni previste nell'avviso e nella circolare, individuare l'ipotesi di riferimento sulla base del caso concreto. In linea di massima l'affidamento delle attività formative, in considerazione del livello di autonomia connesso alla funzione di docenza, è riconducibile al genus della delega qualora non sia riconducibile ad un incarico conferito ad una persona fisica.

Il partenariato che presenta il progetto è costituito da un capofila (iscritto nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale) e da uno o più soggetti (odv e aps) affiliati al capofila, i partner in questione pur essendo affiliati al capofila devono compilare il modello A1?

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il modello A1, attestante la volontà di partecipare al partenariato, a pena di inammissibilità della domanda. Pertanto ciascun partner, a prescindere se sia affiliato o meno al soggetto capofila, deve compilare il modello A1.

Sono disponibili le Linee Guida per la Rendicontazione dei progetti di cui all'Avviso in oggetto e Fac-simile Modello Fideiussione o, eventualmente, link da cui scaricare la detta documentazione.

In merito alla rendicontazione dei progetti, l'avviso 1/2018 richiama in via analogica e per quanto non espressamente esplicitato, quanto previsto dalla circolare n. 2/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 117 del 22 maggio 2009. Il modello di fideiussione sarà reso disponibile sul sito del Ministero a seguito dell'individuazione dei beneficiari del finanziamento. Si fa comunque presente che la polizza fideiussoria dovrà contenere le prescrizioni previste nell'avviso 1/2018.

Nella quota prevista di cofinanziamento è possibile valorizzare il lavoro svolto dalle risorse umane a carattere finanziario impegnate nelle attività di progetto?

Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Un'associazione iscritta all'Anagrafe delle Onlus può partecipare all'Avviso 1/2018?

Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dall'avviso 1/2018 al paragrafo 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners), esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 26 ottobre 2018 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Pertanto, l'iscrizione all'anagrafe delle onlus rileva unicamente in caso di fondazioni e non per le altre tipologie di enti del terzo settore di cui sopra.

Le spese ammissibili fanno riferimento al costo complessivo del progetto o solo alla parte che rientra nel finanziamento Ministeriale?

Le spese generali di funzionamento (10% max), che si riferiscono a tutta l'attività dell'Associazione, sono considerate forfettarie e non da rendicontare?

Le percentuali delle spese ammissibili fanno riferimento al costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile. Tale previsione esclude la possibilità di prevedere rimborsi su base forfettaria (cfr. circolare 2/2009, par. A: "i costi... verranno imputati all'operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto proporzionale e documentabile" - ovvero quello previsto dall'avviso - "oppure su base forfettaria" - ipotesi non prevista dall'Avviso).

Una Federazione iscritta al registro nazionale delle APS può presentare un progetto come capofila integrando come partner solo i propri affiliati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione di al § 5 dell'avviso?

I progetti devono essere presentati da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni del terzo settore iscritte ai rispettivi registri. Qualora la presentazione avvenga in partenariato, sia il capofila che i partners dovranno risultare in possesso dell'iscrizione al registro di riferimento. Non è necessario che esista tra i partners un rapporto di affiliazione: gli affiliati al capofila possono invece operare in qualità di partners a condizione di essere anch'essi iscritti ai registri di riferimento. Quanto sopra premesso, l'avviso non richiede che il proponente o i coproponenti abbiano la sede nelle regioni dove dovranno essere svolte le attività progettuali, ma che le iniziative e i progetti prevedano lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni.

Gli allegati, ivi incluse le attestazioni, devono essere firmati in originale?

Le attestazioni di cui ai modelli presentati in formato cartaceo dovranno recare la firma in originale. Anche l'ulteriore documentazione comportante l'assunzione di impegni da parte di enti terzi ai fini della collaborazione dovrà essere prodotta in originale. Eventuali documenti firmati digitalmente potranno essere ammessi solo a condizione che la firma sia valida, il documento non risulti modificato dopo l'apposizione della firma e che il certificato del firmatario risulti valido e non revocato. In questo caso il documento firmato digitalmente sarà prodotto sul supporto digitale, mentre 2 copie stampate saranno allegate alla documentazione in formato cartaceo. Il documento firmato digitalmente la cui firma non risulti valida o la mera stampa cartacea del documento digitale

in assenza dell'originale su supporto digitale saranno considerati privi di qualunque validità.

E' possibile inserire nelle attività progettuali, inputandole a cofinanziamento, attività che già usufruiscono di altre fonti di finanziamento o altri soggetti pubblici? Se sì, come si può dichiarare?"

Nel modello A l'eventuale contributo finanziario da parte di soggetti pubblici può essere inserito dopo il punto 3 prima dell'elenco degli allegati, specificando l'ente finanziatore e l'importo messo a disposizione. Non è invece possibile inserire tra quelle progettuali attività già in essere (che hanno avuto inizio prima della stipula della convenzione di cui sopra) e che già fruiscono sulla base di specifici accordi di altri finanziamenti pubblici.

Eventuali somme in favore dei destinatari possono essere previste esclusivamente con riferimento a istituti quali le "borse lavoro", i "tirocini formativi" attivabili sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. In casi simili i relativi costi potranno essere inseriti nella macrovoce "Altre voci di costo", dettagliando in maniera analitica le singole voci.

I rimborsi spesa per i volontari sono spese ammissibili? (immagino di sì ma non essendo esplicitate nel Piano finanziario vorrei esserne certa). Se sì, il progetto può coprire anche le spese sostenute dai volontari delle associazioni che non sono partner ma collaborano al progetto, anche non iscritte negli appositi registri?

I rimborsi delle spese sostenute per i volontari appartenenti al proponente o in caso di partenariato al capofila e ai partner sono ammissibili. Non sono ammissibili invece i rimborsi dei volontari appartenenti agli enti che collaborano, poiché la collaborazione è gratuita e non può comportare costi a carico del progetto.

Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia un'associazione di promozione sociale, è possibile affidare alcune specifiche attività previste dal progetto ad enti associati del Soggetto Proponente in qualità di soggetti esterni delegati? Oppure gli enti associati possono essere inclusi nel progetto solo tramite collaborazioni gratuite?

Premesso che gli enti proponenti/coproponenti devono essere in possesso dell'iscrizione ad uno dei registri richiamati nell'Avviso, eventuali soggetti non iscritti possono essere coinvolti attraverso collaborazioni gratuite all'implementazione delle attività progettuali. Gli enti che collaborano possono anche fornire un apporto finanziario che andrà a confluire nella quota di cofinanziamento a carico dei proponenti.

Nel caso in cui gli enti proponente e coproponenti necessitino di apporti integrativi e/o specialistici di cui non dispongano in maniera diretta e che non abbiano carattere strumentale e accessorio (vedi il paragrafo 4.3 della circolare 2/2009 a titolo esemplificativo), potranno rivolgersi a soggetti terzi "delegati" nella misura massima del 30% del costo totale del progetto, a condizione comunque di non rivolgersi ad enti terzi per attività di direzione coordinamento segreteria organizzativa.

E' possibile altresì che parti delle attività progettuali siano realizzate dal proponente o dal partner legati da un rapporto di associazione/affiliazione. In questo caso, il rapporto non sarà configurabile come una delega a terzi, in quanto l'individuazione del soggetto avviene sulla base del rapporto di affiliazione/associazione, ovvero senza porre in essere le specifiche procedure di individuazione del soggetto affidatario di cui al paragrafo 4.4 della circolare 2/2009. Conseguenzialmente, l'attività dell'associato dovrà essere rendicontata a costi reali.

Quali sono le caratteristiche che dovrà avere l'ente che dovrà svolgere la valutazione di impatto?

L'attività di valutazione dell'impatto ex post delle iniziative o dei progetti – ove prevista - dovrà essere delegata ad un ente terzo, con comprovata esperienza nel settore che si faccia carico di valutare i risultati conseguiti al termine delle attività e gli impatti prodotti a due anni dalla conclusione del progetto.

Tale ente non dovrà coincidere con il soggetto proponente o i partner, né essere collegato agli stessi; al contempo esso dovrà possedere una comprovata esperienza specifica in materia.

Nel piano finanziario la spesa afferente alla valutazione di impatto dovrà essere inserita nella macrovoce E) – Affidamento attività a soggetti esterni delegati i cui costi non dovranno essere superiori al 30% del costo complessivo del progetto.